

Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Rubycon e Rubycon Holdings / Commissione(Causa T-344/18) ⁽¹⁾

«Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all'alluminio e al tantalio – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Ammende – Immunità parziale dall'ammenda – Punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 – Riduzione dell'importo dell'ammenda – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 – Limite massimo del 10 % del fatturato – Competenza estesa al merito»

(2021/C 471/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Rubycon Corp. (Ina, Giappone), Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina) (rappresentanti: J. Rivas Andrés e A. Federle, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Ernst, L. Wildpanner e F. van Schaik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori), nella parte riguardante le ricorrenti e, dall'altro lato, alla riduzione dell'importo delle ammende loro inflitte.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rubycon Corp. e la Rubycon Holdings Co. Ltd si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 294 del 20.8.2018.

Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Nippon Chemi-Con Corporation / Commissione(Causa T-363/18) ⁽¹⁾

«Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all'alluminio e al tantalio – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Pratica concordata – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa e diritto di essere ascoltato – Intangibilità dell'atto – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell'infrazione – Circostanze attenuanti – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 – Competenza estesa al merito»

(2021/C 471/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nippon Chemi-Con Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: H.-J. Niemeyer, M. Röhrig, I.-L. Stoicescu e P. Neideck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Cleenewerck de Crayencour, B. Ernst, T. Franchoo, C. Sjödin e L. Wildpanner, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all'annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori), nella parte riguardante la ricorrente e, in subordine, all'annullamento dell'ammenda che le è stata inflitta con tale decisione o alla riduzione del suo importo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Nippon Chemi-Con Corporation si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 294 del 20.8.2018.

Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — TUIfly/Commissione

(Causa T-447/18) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato – Accordi conclusi dalla Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft con le compagnie aeree Hapag Lloyd Express e TUIfly – Servizi aeroportuali – Servizi di commercializzazione – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Vantaggio – Criterio dell'investitore privato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere ascoltato»)

(2021/C 471/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH (Langenhagen, Germania) (rappresentanti: L. Giesberts e M. Gayger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell'11 novembre 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La TUIfly GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 301 del 27.8.2018.